



CITTA' DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Ordinanza n. 1

del 8 aprile 2025

Oggetto: **Provvedimento di carattere contingibile e urgente per la messa in sicurezza del fabbricato ubicato in via omissis di proprietà omissis (C.F. omissis) censito al N.C.E.U. omissis**

Il Sindaco

Premesso che:

- In data 10 luglio 2024 è giunta a mezzo posta elettronica segnalazione circa lo stato di degrado della copertura di un fabbricato ubicato in via omissis; nella segnalazione si sosteneva che la copertura in questione contenesse fibre di amianto.
- A seguito della sopracitata segnalazione veniva effettuato sopralluogo da parte del Servizio Gestione del Territorio al fine di verificare lo stato dei luoghi.
- Il fabbricato in parola, censito al N.C.E.U. omissis, risulta di proprietà di:

INTESTATARIO	Via	Cap	Citta	Codice fiscale / P.IVA
omissis	omissis	omissis	omissis	omissis

PRESO ATTO CHE:

- In data 14.08.2024 (ns. prot. n. 8936) il predetto Servizio ha trasmesso ad ARPA, tramite PEC, la richiesta di esprimere parere tecnico in merito.
- In data 22.10.2024 (ns. prot. n. 11546) ARPA invia al Servizio Gestione del Territorio di Villadossola scheda da compilare, contenente le informazioni necessarie per l'effettuazione del sopralluogo volto alla verifica della copertura in fibrocemento potenzialmente contenente fibre di amianto, e richiesta di fornitura piattaforma aerea autocarrata per l'esecuzione dei prelievi.
- In data 30.10.2024 (ns. prot. n. 11984) il Servizio Gestione del Territorio ha inviato scheda compilata con le indicazioni richieste da ARPA per l'effettuazione del sopralluogo.
- In data 18.02.2025 ARPA ha effettuato il campionamento delle lastre costituenti la copertura dell'immobile in parola.
- In data 31.03.2025 (ns. prot. n. 4174) ARPA ha trasmesso le risultanze emerse dal proprio sopralluogo del 18.02.2025 ad ASL VCO e, per conoscenza, al Comune di Villadossola, chiedendo di inviare le valutazioni di competenza circa il rischio sanitario (indice di esposizione e stima del rischio) per consentire la chiusura dell'endo-procedimento con la trasmissione di tutti gli atti conclusivi al Sindaco.
- In data 03.04.2025 (ns. prot. n. 4375) ASL VCO ha trasmesso le risultanze emerse dall'integrazione del valore dell'Indice di Degrado (0,87 – stato di conservazione scadente) con il valore dell'Indice di Esposizione (29 – Livello medio) al fine di individuare le azioni da intraprendere ai sensi della D.G.R. n. 40-5094 del 18.12.2012

DATO ATTO che, come da relazione tecnica e D.G.R. di cui sopra, si evince che le azioni necessarie da intraprendere sono: “*intervento di bonifica della copertura entro 12 mesi dalla valutazione*”;

CONSIDERATO che dall'esito delle verifiche sopra descritte, sulla copertura del fabbricato sito in via omissis, identificato al N.C.E.U. omissis, è emersa la presenza di materiale contenente

amianto;

TENUTO CONTO che è responsabilità del proprietario o avente titolo degli immobili di provvedere alla bonifica ove il materiale risulti scadente o in pessimo stato di conservazione, in ottemperanza a quanto indicato nella normativa nazionale e regionale attualmente vigente in materia;

CONSIDERATO altresì che il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente è essenzialmente riconducibile allo stato di conservazione, alla friabilità e all'estensione delle superfici in rovina;

RITENUTO che lo specifico contesto comporta un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute pubblica, e che pertanto sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente per ingiungere alla proprietà o aventi titolo l'esecuzione di interventi di bonifica e di smaltimento della copertura in fibrocemento contenente amianto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

RILEVATO che i lavori rimozione dell'amianto dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute pubblica e della protezione dell'ambiente esterno;

RILEVATO altresì che l'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008 prescrive di predisporre il piano di lavoro e di trasmetterlo all'organo di vigilanza competente (A.S.L. V.C.O.) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la L. n. 257/1992;

VISTO il D.M. del 6/09/1994;

ORDINA

nei confronti delle sotto elencate persone:

INTESTATARIO	Via	Cap	Citta	Codice fiscale / P.IVA
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>	<i>omissis</i>

in qualità di proprietario del fabbricato censito al N.C.E.U *omissis*:

- di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza della copertura del fabbricato al fine di evitare la dispersione di fibre di amianto dalle lastre o eventuali frammenti di esse;
- di provvedere il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla valutazione A.S.L. V.C.O. del 03/04/2025, alla bonifica della copertura in fibrocemento contenente amianto del fabbricato sopra identificato, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente in materia e previa notifica del Piano di Lavoro ad A.S.L. V.C.O.;
- di trasmettere entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione lavori, notifica di fine lavori e copia del formulario identificativo rifiuti (F.I.R.) in conformità alla normativa vigente.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale di notificare agli interessati il presente atto;

Al Servizio Gestione del Territorio e al Comando di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento nei termini previsti;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia notificata ai soggetti interessati;
- sia comunicata al Servizio Gestione del Territorio e al Comando di Polizia Municipale.

AVVERTE

in caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni nel termine assegnato, verrà segnalata all'Autorità Giudiziaria la violazione dell'art. 650 del codice penale e si provvederà d'ufficio a spese dei contravventori;

INFORMA INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il Sindaco
Bruno TOSCANI